

REGOLAMENTO

per l'esercizio del servizio di spazzacamino nel Comune di Ala.-

Art. 1

Il servizio di spazzacamino può venire esercitato entro il territorio comunale di Ala soltanto da coloro che abbiano ottenuta la licenza speciale rilasciata dal Sindaco, sentite il parere dell'Unione Provinciale degli artigiani. La licenza è soggetta a rinnovazione annuale e su conforme deliberazione della Giunta Municipale a sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 20.3.1954 nro 24 sul "servizio antincendi".

Art. 2

Il numero delle licenze di spazzacamino viene fissato in una in tutto il territorio comunale. La Giunta Comunale potrà deliberare una seconda licenza per le frazioni qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità.-

Art. 3

Per ottenere la licenza di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, scritta su carta legale, corredandola dei documenti comprovanti di essere cittadino italiano, di essere incensurato, di sana costituzione fisica, di avere assolto la scuola elementare, di possedere il requisito di buona condotta morale e civile.-

Art. 4

Il Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Municipale può in ogni tempo revocare la licenza di cui all'art. 1 alle spazzacamine che non avesse a eseguire in modo corrispondente il proprio servizio e dia luogo a fondata lagnanza da parte dei proprietari di casa e inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente Regolamento e, si rendesse colpevole di mancanze più gravi, che cadano sotto le sanzioni delle leggi penali generali ed anche solo qualora arrechi molestia agli utenti non conseguente all'esercizio delle sue mansioni.

Art. 5

I camini e tutti i condotti del fumo dovranno venir puliti da spazzacamini autorizzati, in quanto la loro pulitura a mezzo di spazzacamini non sia esclusa per motivi tecnici, come sarebbero gli alti camini di fabbriche.-

Art. 6

La pulizia delle cosiddette cucine economiche a deroga di quanto dispone l'art. 5, può venir eseguita anche dai proprietari di casa o dagli inquilini.--

Art. 7

Il servizio di pulizia dei camini deve aver luogo una volta all'anno, esclusi i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, salvo richiesta dell'utente alla quale lo spazzacamino deve aderire in qualsiasi momento con preavviso di due giorni. I camini degli esercizi pubblici, fermi, edifici industriali e delle convivenze in genere dovranno venir puliti inoltre ogni volta che il bisogno lo richiama e per disposizione della Commissione d'Ispezioni Antincendi di cui al Regolamento per il servizio comunale di ispezioni antincendi.

Art. 8

I proprietari di casa ed il loro incaricati e gli inquilini sono obbligati a lasciare eseguire liberamente i lavori di pulizia dei camini nelle epoche stabilite dal presente Regolamento.--

Art. 9

Nei casi i proprietari, loro incaricati e inquilini avessero essi stessi effettuata la pulizia dei camini per i quali è tenuto lo spazzacamino a farla, lo spazzacamino deve accertarsi personalmente od a mezzo dei suoi dipendenti che la pulizia sia stata eseguita regolarmente; in tal caso potrà esigere il solo diritto di controllo di cui alla vigente tariffa.

Art. 10

Lo spazzacamino è responsabile di ogni negligenza e colpevole mancanza, anche se commessa dai suoi dipendenti, nel disimpegno delle mansioni inerenti al proprio servizio.--

Art. 11

Lo spazzacamino e suoi dipendenti dovranno mantenere, nell'esercizio del loro lavoro, un contegno corretto e decoroso verso i proprietari e inquilini, evitando il più possibile di imbrattare i locali ove avrà luogo l'operazione di pulizia.

Art. 12

Lo spazzacamino nell'eseguire il giro di servizio, dovrà avvertire gli interessati il giorno prima di quello in cui avrà luogo la pulitura dei camini.-

Art. 13

Se, per eseguire il servizio, si rendesse necessario salire sul tetto delle case, nessuno può impedire allo spazzacamino di farlo, però lo spazzacamino è tenuto a procedere col massimo riguardo in modo da evitare dei danni.-

Art. 14

Lo spazzacamino e i suoi dipendenti sono responsabili verso i proprietari di case e inquilini dei danni cagionati, senza necessità e per imprudenza ed imperizia, ai tetti, alle cucine economiche, alle stufe ed alle ceneri fumarie.-

Art. 15

Nel caso venisse ostacolata l'esecuzione del servizio di spazzacamino dai proprietari di case o inquilini, lo spazzacamino dovrà tosto rendene avvertito il Sindaco.

Art. 16

Lo spazzacamino nell'esercizio delle sue mansioni è parificato all'artigiano lavoratore in proprio. Dovrà pertanto provvedere alle assicurazioni sociali proprie e dei propri dipendenti e sensi delle vigenti disposizioni.-

Per le sue prestazioni non potrà esigere compensi superiori a quelli stabiliti nella tariffa allegata al presente Regolamento.

Art. 17

Lo spazzacamino è obbligato a notificare al proprietario di casa o suo rappresentante ed agli inquilini le mancanze ed i difetti riscontrati nei camini e condotti del fumo in genere, dandone comunicazione al Sindaco il quale ordinerà la immediata rimozione delle mancanze riscontrate in caso di inerzia ed incuria da parte degli obbligati.

Art. 23

Le contravvenzioni al presente Regolamento, in quanto non cadano sotto le sanzioni delle leggi penali generali ed altre norme regolamentari, sono, accertate, conciliate e definite in conformità delle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti della Legge comunale e Provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 363.-

Art. 24

La tariffa per la pulitura dei camini nella prima applicazione del presente regolamento viene determinata in L. 400.- per camino, salva revisione e variazioni in caso si rendano opportune dopo il primo anno di esercizio.- Per l'ispezione e controlli di cui all'art. 9 del presente Regolamento la tariffa viene fissata in L. 150 per ciascun camino sottoposto a controllo da parte delle spazzacamino e dei suoi dipendenti.-

* * * * *

Il presente regolamento entrerà in vigore nel 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1934, nro 363.-

* * * * *

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 giugno 1965, nro 49.-

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

* * * * *

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ala dal 2 luglio 1965 al 9 luglio 1965, senza opposizioni.-

Ala, 9 luglio 1965

Il Segretario Comunale



GIUNTA PROVINCIALE di TRENTO

N. 12770/4-6/1111

Il presente Regolamento è stato esaminato a sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n° 29, dalla Giunta Provinciale - senza osservazioni.

Trento, li 29 AGO 1965

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

